


Sicurezza Macchine

A cura di Massimo Granchi e Christian Trinastich

Sicurezza delle macchine in azienda e valutazione dei rischi

L'importanza della conformità alla legislazione di riferimento



«Il Datore di Lavoro, in accordo a quanto indicato all'art. 70, è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori macchine che siano "sicure" secondo l'uso previsto delle stesse. Parimenti, il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuare una valutazione dei rischi che consideri tutti i rischi a cui sono esposti i propri lavoratori» (art. 28).

Tra questi rischi sono contemplati anche i rischi correlati all'uso delle attrezzature di lavoro. È quindi, necessario effettuare una valutazione dei rischi anche sulle attrezzature di lavoro utilizzate in azienda?

Nel presente articolo daremo una risposta a questa domanda, fornendo anche le modalità di azione che il Datore di Lavoro deve adottare nei diversi casi.

>> OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

L'art. 71 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. riporta gli obblighi del Datore di Lavoro relativamente alle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori. In particolare, queste attrezzature devono essere conformi a quanto richiesto dal precedente art. 70. In questo articolo si richiede che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori siano rispondenti alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto: in definitiva, non solo che siano marcate CE, ma che siano effettivamente conformi ai requisiti di sicurezza delle direttive applicabili. Invece, per quelle attrezzature di lavoro per le quali non esistono direttive di prodotto specifiche, non esistono disposizioni legislative di recepimento o che sono

state mess
della dirett
settembre
attrezzatur
cui all'Alleg
Per quanto
Lavoro è t
trezzature
metterle a
impianti m
ce verificac
zione CE di
a verificare
che dispos
delle Diret
ne/impiant
del 21/09/
della Diret
che siano a
D.Lgs. 81/2
rie di macc
siano appl
portate in
litamente v
non esserle

"An
la v
av
di
alle
rife
sic
che

Quelli rip
limitatame
cerne gli o
s.m.i. è ber
di Lavoro s
aziendale
tutti i risch
sto obbligh
rischi, sian
zature (il t
generale c
anche la m
sebbene n

state messe in servizio prima della data di entrata in vigore della direttiva di riferimento (per la Direttiva Macchine è il 21 settembre 1996), il Datore di Lavoro deve garantire che tali attrezzature siano conformi ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'Allegato V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro, il Datore di Lavoro è tenuto a verificare l'effettiva conformità delle attrezzature alla legislazione vigente e solo successivamente metterle a disposizione dei lavoratori. Nel caso di macchine/impianti marcati CE, questa attività non si risolve nel semplice verificare la presenza della targhetta CE e della dichiarazione CE di conformità in quanto il Datore di Lavoro è tenuto a verificare l'effettiva conformità della macchina alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Nel caso di macchine/impianti particolarmente vecchi (messi in servizio prima del 21/09/1996 e dunque privi della marcatura CE ai sensi della Direttiva Macchine), il Datore di Lavoro deve verificare che siano applicate le indicazioni tecniche dell'Allegato V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. In aggiunta, per entrambe le categorie di macchine, il Datore di Lavoro è tenuto a verificare che siano applicate le disposizioni tecniche ed organizzative riportate in Allegato VI (art. 71, comma 3). Queste ultime, solitamente verificate per le macchine marcate CE, potrebbero non esserlo per le macchine datate prive di marcatura CE.


“Anzitutto è bene chiarire che la valutazione dei rischi deve avere come unico scopo quello di garantire la conformità alle richieste legislative di riferimento e di mettere in sicurezza attrezzature di lavoro che risultassero non conformi.”

Quelli riportati sopra sono gli obblighi del Datore di Lavoro limitatamente alle attrezzature di lavoro. Per quanto concerne gli obblighi più generali richiesti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è bene ricordare come l'obbligo principale del Datore di Lavoro sia quello di effettuare una valutazione dei rischi aziendale che, anche nella scelta delle attrezzature, riguardi tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori (art. 28). Da questo obbligo generale si evince come, nella valutazione dei rischi, siano contemplati i rischi correlati all'uso delle attrezzature (il termine uso è qui utilizzato nella accezione più generale comprendendo non solo l'uso in senso stretto, ma anche la manutenzione, regolazione, pulizia, ecc.). Pertanto, sebbene non sia espressamente richiesta una valutazione

dei rischi sulle attrezzature di lavoro, considerando quanto richiesto dall'art. 28 e gli obblighi del datore di lavoro in merito alle stesse attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori, risulta necessario che sia presente una valutazione dei rischi anche per dare una corretta giustificazione al motivo per cui un'attrezzatura di lavoro possa ritenersi conforme alla propria legislazione di riferimento (recepimenti nazionali delle direttive comunitarie di prodotto per le macchine marcate CE e Allegato V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per le macchine datate prive di marcatura CE).

>> VALUTAZIONE DEI RISCHI SULLE MACCHINE

Come effettuare, quindi, la valutazione dei rischi sulle macchine? Anzitutto è bene chiarire che la valutazione dei rischi deve avere come unico scopo quello di garantire la conformità alle richieste legislative di riferimento e di mettere in sicurezza attrezzature di lavoro che risultassero non conformi. Il punto di partenza devono essere gli interventi previsti dal personale sulla macchina, durante tutte le fasi di uso previste (uso in senso stretto ma anche, come ricordato sopra, manutenzione, pulizia, regolazione, ecc.). Infatti, il Datore di Lavoro ha il compito di esporre i propri lavoratori al minimo rischio possibile (rischio residuo) e come il Datore di Lavoro ha affrontato questo compito è dimostrato dalla valutazione dei rischi; in essa il Datore di Lavoro analizza



le diverse attività lavorative previste nella propria azienda, evidenzia i pericoli presenti e specifica le misure di protezione attuate o da intraprendere al fine di ridurre il rischio correlato alle diverse situazioni pericolose e quindi esporre i lavoratori al solo rischio residuo. Questo procedimento viene applicato anche alla valutazione dei rischi da compiere sulle attrezzature di lavoro.

“I principi forniti dalla norma sono assolutamente generali e possono essere facilmente applicati anche da un Datore di Lavoro nei confronti delle attrezzature di lavoro in uso presso la propria azienda.”

Per capire come effettuare tale valutazione è bene riferirsi alla normativa tecnica armonizzata alla Direttiva Macchine: nello specifico la norma di riferimento è la UNI EN ISO 12100. Qui vengono forniti i principi generali di valutazione dei rischi e loro successiva riduzione durante il processo di progettazione e realizzazione di una macchina da parte di un Fabbricante. Tuttavia, i principi forniti dalla norma sono assolutamente generali e possono essere facilmente applicati anche da un Datore di Lavoro nei confronti delle attrezzature di lavoro in uso presso la propria azienda.

I punti salienti di questa procedura sono i seguenti:

- identificazione di tutti i possibili pericoli correlati alle diverse attività eseguite sulla macchina;
 - identificazione delle situazioni pericolose (quando uno o più operatori sono esposti ad uno o più pericoli) sulla macchina;
 - stima dei rischi (adottando una delle metodologie di analisi descritte anche nella norma ISO/TS 14121-2);
 - valutazione dei rischi, per valutare se il rischio è sufficientemente basso o può essere ulteriormente ridotto con opportune misure di protezione;
 - applicazione delle misure di protezione necessarie a ridurre il rischio il più possibile (rischio residuo);
 - indicazione del rischio residuo nelle procedure operative aziendali legate all'uso della macchina sotto indagine e inserimento di tali rischi residui nell'attività formativa prevista.
- Sia che la macchina sia marcata CE sia che sia datata e, dunque, priva di marcatura, la valutazione segue sempre i passaggi sopra indicati. Quello che cambiano sono, invece, i riferimenti tecnici.

Qualora la macchina sia marcata CE, è necessario che il Datore di Lavoro abbia una minima conoscenza dei contenuti

della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Infatti, in questo caso, la valutazione dei rischi deve mirare ad evidenziare come la macchina sia effettivamente conforme ai requisiti della Direttiva Macchine (in accordo a quanto richiesto dall'art. 70, comma 1) mettendo in risalto, in particolare, quelle che potrebbero essere non conformità evidenti. Rispetto a queste ultime, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto sussistere una responsabilità del Datore di Lavoro il quale, pur mettendo a disposizione dei lavoratori macchine marcate CE e, dunque, con presunzione di conformità, non può ritenere di non considerare vizi evidenti ed immediatamente percepibili che dovessero sussistere sulla macchina.

Nel caso di macchine non marcate CE perché messe in servizio prima del 21/09/1996, la valutazione deve vertere sul soddisfacimento delle richieste dell'Allegato V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Anche in questo caso è evidentemente necessaria una conoscenza dell'Allegato V, ma anche delle norme tecniche UNI e CEI applicabili. Per esempio, qualora l'Allegato V imponga il posizionamento di un carter di protezione fisso, in modo da rendere irraggiungibili gli organi mobili di lavoro, è necessario sapere come questo riparo deve essere realizzato e a quale distanza deve essere posizionato in modo che risulti efficace. Queste informazioni sono parte delle norme tecniche armonizzate alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e rappresentative dello stato dell'arte attuale. Evidentemente non è necessario conoscere tutte le norme tecniche, ma solo quelle applicabili ad una macchina con una certa età; quindi, indicazioni tecniche relative a ripari, dispositivi di protezione e logiche di comando che erano presenti anche al tempo di fabbricazione della macchina, sono reperibili sulle norme tecniche attuali.

>> CONCLUSIONI

La sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori è un aspetto fondamentale perché rientra tra gli obblighi del Datore di Lavoro, come chiaramente indicato all'art. 71, comma 1. Parimenti, tra gli obblighi del Datore di Lavoro vi è quello di effettuare una valutazione dei rischi correlata alle diverse attività presenti in azienda e che evidenzia tutti i possibili rischi a cui sono esposti i lavoratori. Da questi due obblighi si evince come la valutazione dei rischi sulle attrezzature di lavoro sia un'attività necessaria, che da una parte permette al Datore di Lavoro di considerare effettivamente tutti i possibili rischi (in particolare quelli meccanici, ma anche quelli termici, elettrici, ergonomici, ecc.) e dall'altra evidenzia una procedura di analisi che dimostri come la macchina sia conforme alla legislazione di riferimento, specificando precise misure di sicurezza da implementare in caso di non conformità individuate.

La
e appro



La dichiarazione
in Europa.
E' infatti stabilito
circolazione de



Le imprese dev
sostenibile. Un
mercato global
Un sistema di g



Life Cycle Asses
é assolutamente
ambientali. Le
un fattore critico



mtm consulting
degli adempim
mtm consulting



CORSI AD HOC

La formazione non termina più con il diploma o la laurea ma è permanente e continua, destinata a un costante riallineamento che tenga conto delle trasformazioni nei modelli organizzativi e negli scenari del business moderno. Il lavoro stesso risulta sempre più modificato dall'introduzione delle nuove tecnologie e dalle trasformazioni delle competenze.

SEMINARI E CONVEGNI

La mtm consulting s.r.l. organizza periodicamente seminari e convegni con lo scopo di promuovere, divulgare e approfondire la conoscenza e il dibattito relativamente ai temi più attuali e alla normativa in vigore e in divenire.



MARCATURA CE

La dichiarazione di conformità e la marcatura CE sono il passaporto che permette ai prodotti la libera circolazione in Europa.

E' infatti stabilito già nel "Trattato di Roma" del 1957 l'esigenza di rimuovere le barriere tecniche che ostacolano la libera circolazione dei prodotti. (Art. 100 N. 50 - 56)



SISTEMI DI GESTIONE

Le imprese devono affrontare quotidianamente le esigenze del profitto, della qualità, della tecnologia e dello sviluppo sostenibile. Un sistema di gestione efficiente fatto su misura per la tua azienda può aiutarti a far fronte alle sfide del mercato globale.

Un sistema di gestione può aiutarti ad organizzare e sviluppare i processi per gestire e migliorare il tuo business.



SVILUPPO SOSTENIBILE

Life Cycle Assessment Environmental Product Declaration Ecolabel Bilancio Ambientale.

é assolutamente indubbio che anche la gestione dell'ambiente sia oggi entrata, a pieno titolo, nel novero delle strategie ambientali. Le imprese più attente a questo aspetto e alle tendenze del mercato considerano la gestione dell'ambiente un fattore critico del successo.



SERVICE

mtm consulting s.r.l. garantisce la gamma completa dei servizi e delle consulenze utili alle imprese sia per l'ottemperanza degli adempimenti di legge che per il loro sviluppo economico.

mtm consulting s.r.l. assiste l'imprenditore in tutte le tematiche legate alla specifica attività produttiva o terziaria.



mtm consulting s.r.l. - via L. Ariosto, 10 - 20052 Monza (MB)

tel. 039 28 48 437 - fax: 039 97 16 521

info@emtem.com - www.emtem.com

Iscrizione gratuita alla newsletter:

<http://www.emtem.com/registrati.php>